

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI MONZA  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rep. n. 930/2025

CONTRATTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI TRAMITE  
L’UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA ON-LINE PER  
BRIANZABIBLIOTECHE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON  
UN OPERATORE EX ART. 59 D. LGS. N. 36/2023 DELLA  
DURATA DI 48 MESI - CIG: B42D54BAA7

L’anno 2025 - duemila venticinque - addì 7 (sette) del mese  
di aprile presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Contratti del  
Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste,

**avanti a me**

Dott. Franco Andrea Barbera, Segretario Generale  
dell’Ente, domiciliato per la carica presso il Comune di  
Monza, in assenza di testimoni per espressa rinuncia delle  
parti, sono personalmente comparsi:

- Dott. Michele Siciliano, *omissis* il quale  
interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del  
Settore Istruzione, Biblioteche, domiciliato per la carica  
presso la sede Municipale, nonché nel nome, per conto e  
nell’interesse del Comune di Monza, C.F.: 02030880153,  
nel prosieguo “Comune”;

e

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| COMUNE DI MONZA                                                      | COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE |
| Protocollo N.0067745/2025 del 07/04/2025                             |                                       |
| Class.: 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)»   |                                       |
| Firmatario: DANIELE FORZAN, MICHELE SICILIANO, FRANCO ANDREA BARBERA |                                       |

- Sig. Daniele Forzan, *omissis*  
*omissis* che interviene in questo Atto in  
qualità di Legale Rappresentante della società LEGGERE  
S.r.l., C.F./P.IVA: 02511020162, con sede legale in  
Bergamo (BG), 24127 - Via Grumello n.57, iscritta al  
Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bergamo al REA  
n. BG - 299704, nel prosieguo "Operatore".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità  
giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di  
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione  
prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale  
nonché da qualsiasi altra norma.

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità  
giuridica sono personalmente certo, mi chiedono di  
ricevere questo atto.

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1827/2024 del  
28/10/2024 (esecutiva dal 05/11/2024) è stata indetta la  
procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.  
36/2023, per l'affidamento della fornitura di libri tramite  
l'utilizzo di una piattaforma on-line per Brianzabiblioteche  
per la durata di 48 mesi, da concludere mediante accordo  
quadro con un unico Operatore economico, ex art. 59 del  
D. Lgs. n. 36/2023 e da aggiudicare con il criterio  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 108, c. 1 dello stesso decreto;

- la procedura è stata gestita tramite la Piattaforma Digitale Certificata (PDA) Sintel di ARIA S.p.A. Regione Lombardia (ID procedura 191661802 del 12/11/2024);
- come indicato al Punto 20 del Bando/disciplinare di Gara “la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale”;
- entro il termine fissato nella lex specialis (h. 12,00 del 10/12/2024) è pervenuta, sulla piattaforma, una sola offerta;
- come stabilito al punto 24 del Bando/disciplinare di gara “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente, congrua e di interesse per l'Ente”;
- l’offerta di LEGGERE S.r.l. viene ritenuta congrua in quanto lo sconto del 28%, da applicare sui prezzi di listino, risulta sostenibile in considerazione del fatto che la società è proprietaria della piattaforma on-line già in dotazione e utilizzata presso altri appalti, con conseguente economia di scala, abbattimento dei costi di fornitura e riduzione dei costi di ammortamento della strumentazione software impiegata, oltre alle condizioni favorevoli di cui dispone che non richiedono di effettuare ulteriori investimenti in personale o altri costi di gestione;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 17/12/2024

(verbale Prot. Gen. n. 226152/2024) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto alla società LEGGERE S.r.l., C.F./P.IVA: 02511020162, che ha ottenuto un punteggio pari a 96,10, offrendo il ribasso del 28,00%;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4/2025 dell'08/01/2025 (esecutiva dall'08/01/2025), è stato adottato il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, sono stati approvati i verbali di gara e l'appalto per la fornitura in oggetto è stato aggiudicato alla società LEGGERE S.r.l., C.F./P.IVA: 02511020162, con sede legale in Bergamo (BG), 24127 - Via Grumello n.57, per un importo contrattuale di € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 633/72;

- dai controlli ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 effettuati sulle dichiarazioni (Prot. Gen. n. 0225240/2024) rese dall'Operatore in sede di gara, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

- in data 31/12/24 è stata richiesta, tramite portale BDNA, Prot. PR\_BGUTG\_Ingresso\_0152306\_20241231, l'informativa antimafia che risulta in istruttoria con la conseguenza che il presente provvedimento viene adottato in pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione risolutiva stabilita dall'art. 92, c. 3 del D. Lgs. n. 159/2011;

- in applicazione dell'art. 92, c.3, del D. Lgs. n. 159/2011,

per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico, è decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informativa antimafia (effettuata in data 31/12/2024);

- è stata presentata, ex D.P.C.M. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- l'Operatore ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

- è stata acquisita la dichiarazione relativa alla sussistenza del titolare effettivo (D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017);

- il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) per il presente affidamento è la dott.ssa Laura Beretta Responsabile del Servizio Sistemi Bibliotecari;

- la fornitura ha avuto inizio nelle more di stipula del presente contratto come da verbale di avvio (Prot. Gen. n. 0022752/2025) agli atti del Servizio;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1 Premesse** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art.2 Oggetto** - Il Comune di Monza affida all'Operatore che accetta, senza riserve alcune, l'appalto relativo al servizio di "fornitura di libri tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line per Brianzabiblioteche - CIG: B42D54BAA7" tramite la conclusione di un Accordo Quadro

con un solo Operatore, ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, della durata di 48 mesi, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta presentata in sede di gara.

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro saranno affidate e specificate di volta in volta all'Operatore con l'emissione di appositi contratti applicativi predisposti dal RUP, in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione Comunale.

I contratti applicativi avranno la forma di lettera d'ordine, dovranno essere sottoscritti digitalmente sia dalla Stazione Appaltante (all'atto della trasmissione) sia dall'Operatore (all'atto della ricezione) e si intenderanno conclusi all'atto della trasmissione di ritorno da parte dell'Operatore del relativo modulo/lettera d'ordine controfirmato digitalmente.

Con ciascun contratto applicativo/lettera d'ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

La sottoscrizione dell'accordo quadro non costituisce fonte di immediata obbligazione con l'Operatore aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Amministrazione non è obbligata a richiedere l'esecuzione delle prestazioni per l'intero valore

contrattuale rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di completa fruizione da parte dell'Operatore.

La decisione del Comune di addivenire o meno alla stipula di un contratto applicativo sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata, entro il termine di validità del presente accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo qualora nel corso di validità dell'accordo non divenisse affidatario di contratti applicativi.

**Art.3 Durata dell'accordo** - Il presente accordo quadro ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio esecuzione della fornitura, (Prot. Gen. n. 0022752/2025), indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.

Ove alla scadenza del termine fossero in corso l'esecuzione o il completamento di prestazioni richieste con i contratti applicativi emessi dal Comune, queste andranno ultimate e l'Operatore non avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi aggiuntivi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale.

Alla scadenza dell'accordo il rapporto si intende comunque

risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'Operatore e senza necessità di corrispondere alcuna forma di indennizzo allo stesso.

L'accordo quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza, fosse raggiunto l'importo massimo spendibile indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Alla scadenza del contratto il rapporto con l'Operatore si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta delle Parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

Ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto".

**Art.4 Corrispettivo** - L'importo massimo spendibile del presente accordo quadro per la fornitura di libri per 48 mesi è stimato in € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), I.V.A. assolta dall'editore ai sensi dell'art.74 del D.P.R. 633/72.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo stimato dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e l'Amministrazione non è obbligata a richiedere l'esecuzione delle prestazioni per l'intero valore contrattuale, rispetto al quale non sussiste alcuna garanzia di fruizione.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sommando il numero dei libri richiesti in ogni singolo ordinativo di fornitura moltiplicato per il loro rispettivo prezzo, ottenuto applicando la percentuale di sconto del 28% offerta in sede di gara al prezzo di copertina/catalogo previsto dall'editore, nel rispetto della normativa di settore e delle disposizioni di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali, di cui all'art.26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Come da disposizioni di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto viene previsto il c.d. quinto d'obbligo, ex art. 120, c.9 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora, in corso di

esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, la Stazione Appaltante può imporre all'Operatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'Operatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Art.5 Revisione prezzi** - Come da art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sussiste revisione periodica del prezzo in quanto i prezzi di commercializzazione dei libri oggetto della fornitura sono quelli riportati nel catalogo o listino di vendita del fornitore, vigente alla data di emissione dell'ordine e, quindi, costantemente aggiornato.

**Art.6 Pagamenti** - I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art.7 Fatturazione elettronica** - Ai sensi della L. n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, l'Operatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'allegato B "Regole tecniche" del citato D.M.

n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'Operatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche, è il seguente: UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, l'Operatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).

La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Operatore verranno rifiutate dal Comune, che non procederà al pagamento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.

**Art.8 Tracciabilità dei Flussi Finanziari** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione normativa in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni

finanziarie relative al presente contratto, corredate del codice CIG di gara, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo del conto corrente “dedicato” di cui alla nota del 28/01/2025 (Prot. Gen. n. 0022752/2025) considerata parte integrante del presente atto.

L'Operatore è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'Operatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto) e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 9 della L. n. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti l'Operatore, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

attestante che negli stessi è stata inserita, a pena di nullità, la clausola di cui all'art. 3, c. 9 della L. n. 136/2010.

Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare, all'esito della verifica, ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Operatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

L'Operatore che ha notizia dell'inadempimento da parte del/dei proprio/i subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto. L'Operatore, a tal fine, si impegna a comunicare il codice CIG dell'appalto al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

**Art.9 Modalità di esecuzione della fornitura e allegati -**

L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Operatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Codice Etico;
5. Garanzia definitiva;
6. Nota conto dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

**Art.10 D.U.V.R.I.** - Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non sussistono rischi interferenziali per i quali occorranza adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Restano tuttavia immutati gli obblighi, a carico delle parti, in merito all'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro.

**Art.11 Obblighi dell'Operatore** - L'Operatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla normativa relativa alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori come richiamata nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore, inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiara di applicare al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto il seguente CCNL: Commercio.

L'Operatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale **Codice disciplinare e di condotta (comune.monza.it)**), pena la risoluzione.

**Art.12 Cessione** - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c. 1, lett. d) del citato decreto legislativo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, c. 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e della L. n. 52/1991. Le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti sono disciplinate all'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n.

36/2023.

**Art.13 Subappalto** - Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di offerta, l'Operatore non ha espresso l'intenzione di avvalersi del subappalto, pertanto lo stesso non è ammesso.

**Art.14 Cauzione definitiva** - Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del C.S.A., l'Operatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 98.000,00 = (euro novantottomila/00) a mezzo garanzia fidejussoria n. 0385419980 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 10/02/2025, ridotta del 30%, essendo in possesso di certificato ISO 9001:2015 n. 5458/4 valido fino al 17/12/2025, rilasciato dall'Ente Certificatore ICIM S.p.a., secondo quanto disposto dall'art. 106, c. 8 del D. lgs. n. 36/2023.

Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia stata escussa in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore.

Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda alle

disposizioni di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art.15 Penali** - In caso di mancato rispetto delle prescrizioni per l'esecuzione dell'appalto, si applicheranno le penali previste dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

**Art.16 Risoluzione** - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice dei contratti pubblici (art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023), nonché alle prescrizioni del C.S.A. (art. 17).

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122, c. 1 del medesimo decreto.

Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. - *clausola risolutiva espressa* - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art. 122, c.2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancata osservanza del Codice di Comportamento e del

Codice Etico adottati dal Comune di Monza;

- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla L. n. 159/2011;

- intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o della Centrale di Committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, come previsto dall'art. 1, c. 13 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, alle quali l'affidatario rifiuti di adeguarsi;

- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale (art. 126 D. Lgs. n. 36/2023);

- subappalto non ammesso;

- negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto con le modalità di volta in volta specificate;

- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale si osservano le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Operatore, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

È, altresì, piena facoltà del Comune di risolvere il

contratto nel caso in cui l'Operatore decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

**Art.17 Recesso** - Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

**Art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale** - L'Operatore è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

**Art.19 Domicilio** - A tutti gli effetti del presente contratto, L'Operatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

**Art.20 Oneri e Spese** - Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Operatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

**Art.21 Controversie** - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

**Art.22 Clausole vessatorie** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Operatore, dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 3 Durata dell'accordo, art. 4

Corrispettivo, art. 5 Revisione prezzi, art. 11 Obblighi dell'Operatore, art. 15 Penali, art. 16 Risoluzione, art. 17 Recesso, art.18 Variazione struttura e/o assetto aziendale, art.21 Controversie.

**Art.23 Privacy** - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo

mail [dpo@comune.monza.it](mailto:dpo@comune.monza.it) .

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Monza in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) del trattamento a LEGGERE S.r.l., come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Il provvedimento di nomina a Responsabile esterno del trattamento e la Check list privacy, debitamente compilati e sottoscritti dall'affidatario, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché a questo non materialmente allegati. Con gli stessi l'Operatore attesta la conformità della propria organizzazione alle normative vigenti in tema di privacy e sicurezza informatica e dichiara le misure tecniche e organizzative che metterà in atto per garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Comune.

Come richiesto, io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo Atto dandone lettura, ad eccezione dei richiamati allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni e in particolare delle clausole vessatorie elencate all'art. 22, con me Segretario Generale, Ufficiale Rogante, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- Sig. Daniele Forzan mediante l'apposizione della firma

digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07/03/2005, n.82

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

- Dott. Michele Siciliano, Dirigente del Settore, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 22 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Andrea Barbera

Imposta di bollo di € 234,00 (euro duecentotrentaquattro/00) assolta ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e contestualmente alla registrazione telematica dell'atto, al netto dell'importo di € 16,00 (euro sedici/00) versati con istanza di partecipazione alla gara d'appalto (identificativo contrassegno n. 01230215276535 emesso in data 02/09/2024 alle ore 07:16:45).